



**PROVINCIA DI BRINDISI**  
*Servizio Ambiente ed Ecologia*

**ESTRATTO DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI  
AUTORIZZAZIONE**

***n. 5 DEL 05-04-2013***

Oggetto: Valutazione d'incidenza ambientale - Livello 1 Fase di screening - ATIGEST Servizi  
Progetto relativo al posizionamento stagionale di un gazebo in legno - Comune di Ostuni, C.da  
Cala di Rosa Marina - Rilascio parere.

### **Premesso che:**

- con nota acquisita agli atti di questa Provincia in data 06/12/2012 al n. 89109 di protocollo, la sig.ra Caterina Epifani, nata a Ostuni il 22/03/1966 e residente a Ostuni in Piazza Galizia n. 25, in qualità di legale rappresentante della ditta ATIGEST Servizi, ha presentato istanza di Valutazione di Incidenza ambientale, livello 1 - fase di screening, ai sensi dell'art. 6 comma 2b-bis della L.R. 11/01 per il *posizionamento stagionale di un gazebo in legno* sul terreno contraddistinto in catasto al fog. 3, part. 1688 del comune di Ostuni, alla c.da Cala di Rosa Marina, allegando la seguente documentazione:
  - scheda anagrafica e matrice dello screening (ai sensi della Del.G.R. 304/2006);
  - copia dell'atto di proprietà;
  - copia del permesso di costruire relativo alla stagione estiva 2011;
  - relazione tecnica illustrativa;
  - relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005;
  - tavola di progetto;
  - copia in formato elettronico della documentazione presentata;
  - dichiarazione del progettista circa il valore delle opere in progetto;
- con comunicazione avente prot. 2356 del 11/01/2013 la Provincia ha richiesto alcune integrazioni, tra cui il parere del Consorzio di Gestione del Parco Naturale Regionale “*Dune costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo*”, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.R. 11/2001;
- con nota prot. 5 del 22/01/2013, acquisita al prot. 6196 del 22/01/2013 è pervenuto il parere non favorevole del Consorzio di Gestione del Parco Naturale Regionale “*Dune costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo*”, in quanto *non compatibile con le norme di salvaguardia del Parco*;
- con successiva comunicazione, prot. 11639 del 19/02/2013, il Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia ha comunicato alla proponente l'improcedibilità dell'istanza in virtù del mancato riscontro alla richiesta di integrazioni e del parere non favorevole espresso dal Consorzio di Gestione del Parco;
- in data 7 marzo, prot. 16185, è stato acquisito un nuovo parere del Consorzio di Gestione del Parco Naturale Regionale “*Dune costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo*” (prot. 10 del 01/02/2013, che si è espresso favorevolmente sul progetto così come modificato dal proponente, *a condizione che il gestore osservi tutte le prescrizioni e i divieti posti dal Piano di gestione del SIC e della relativa regolamentazione sulla gestione del SIC approvata con Del. G.R. del 15 dicembre 2009, n. 2436 ed in particolare:*
  - *l'intervento proposto dovrà avere carattere stagionale, al termine della stagione balneare e comunque non oltre il 15 ottobre il gazebo dovrà essere rimosso e dovrà essere ripristinato l'originale stato dei luoghi;*
  - *gli impianti di illuminazione all'interno del SIC dovranno essere progettati e realizzati in modo da non arrecare disturbo alla fauna, con la luce diretta verso il basso, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 8 del R.R. 13/2006;*
  - *la gestione della vegetazione erbacea spontanea posta lungo i sentieri di accesso al lido e nelle pertinenze dello stabilimento deve avvenire manualmente o attraverso mezzi meccanici, è fatto divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici;*
  - *occorrerà prestare particolare attenzione all'integrità del sistema dunale a partire dalle dune embrionali a immediato contatto con la spiaggia durante le*

*fasi di pulizia degli arenili, prioritariamente manualmente o attraverso l'impiego di mezzi meccanici leggeri;*

- *le aree a verde pubblico e pertinenziale poste a ridosso delle dune costiere non devono alterare il profilo del retroduna, della duna e della spiaggia e deve prevedere l'esclusivo impiego di specie arbustive e arboree della macchia mediterranea (lentisco, mirto, leccio, ginepro, ...) non dovranno essere spalcati i rami basali dei ginepri ed eliminate le specie arbustive spontanee presenti nel sottobosco di ginepri;*
  - *non dovranno essere impiantate specie vegetali estranee alla flora spontanea dell'area. É inoltre vietato impiantare specie vegetali che, pur appartenendo nominalmente all'Elenco delle entità autoctone del territorio, provengano da altre regioni, definite all'art. 2 D.Lgs. 386/2003.*
- con nota prot. 18420 del 15/03/2013, la proponente ha comunicato di aver apportato alcune modifiche al progetto, chiedendo l'espressione del parere di valutazione d'incidenza sulle opere così come assentite dal Consorzio di Gestione del Parco, e con successiva nota prot. 18958 del 19/03/2013 ha trasmesso l'attestazione di versamento degli oneri istruttori;
- dall'esame della documentazione complessivamente presentata si evince che:
- il progetto riguarda il posizionamento di un gazebo in legno su di un terreno in località Cala di Rosa Marina, censito al Nuovo Catasto dei Terreni al foglio di mappa 3 particella 1688;
  - il gazebo è dotato di struttura portante interamente in pannelli di legno che poggeranno su di una piattaforma, formata da listoni di legno, poggiata su ruote;
  - la copertura è realizzata con listoni di abete nordico, le finestre sono di lastre in plexiglas trasparente con sistema di apertura e chiusura ad anta con pannelli in legno nordico, l'impianto elettrico è garantito da allaccio ENEL;
  - l'area in questione è localizzata all'interno del SIC IT9140002 denominato "*Litorale Brindisino*" e rientra nella zona 1 del più ampio Parco Naturale Regionale denominato "*Dune costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo*", istituito con L.R. 31/2006;
  - inoltre essa è vincolata paesaggisticamente attraverso la dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi della L. 1497/39, con decreto del 04/03/1975 e, secondo il vigente Piano Urbanistico Territoriale Tematico, approvato con delibera di G.R. n 1748 del 15/12/2000, è classificata come Ambito Territoriale Esteso B di valore rilevante, oltre a rientrare in aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/06 e s.m.i. (boschi e area annessa, area entro 300 m dalla costa);

#### **Considerato che:**

- con Delibera di Giunta Regionale n. 2463 del 15/12/2009 è stato approvato il Piano di gestione del SIC "*Litorale Brindisino*" che, in funzione dei principali fattori di criticità e minaccia individuati, definisce gli obiettivi generali e specifici di sostenibilità ecologica e socioeconomica del Sito;
- la criticità segnalata dal Piano di Gestione per l'area riguarda la presenza di disturbo antropico dovuto alle strutture residenziali e balneari;

#### **Visti:**

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8/09/1997 "*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*" e successive modifiche;

- il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 recante “*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)*” e successive modifiche;
- la Legge Regionale n.11 del 12/04/2001, “*Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale*” e ss.mm.ii., che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 14/03/2006, n. 304 “*Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 6 della direttiva 92/43/CEE e dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall’art. 6 del D.P.R. n. 120/2003*”;
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante “*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*” con la quale, tra l’altro, entra in vigore l’operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;
- la Legge Regionale n. 19 del 24/07/1997, “*Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette della Regione Puglia*”;
- la Legge Regionale n. 31 del 27/10/2006 “*Istituzione del Parco Regionale ‘Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo*”;
- il Regolamento Regionale 22 dicembre 2008, n. 28 “*Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei ‘Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)’ introdotti con D.M. 17 ottobre 2007*”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2463 del 15/12/2009 di approvazione del Piano di gestione del SIC “*Litorale Brindisino*”;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- visto il Decreto del Commissario Prefettizio della Provincia di Brindisi n. 1 del 31/10/2012 con il quale sono state affidate al Dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio Ambiente ed Ecologia.

**Ritenuto:**

- sulla scorta della documentazione in atti, che l’intervento in questione, anche se non direttamente connesso alla gestione e conservazione del SIC IT9140002 denominato “*Litorale Brindisino*”, non determina effetti significativi sullo stesso;
- sulla base di quanto sopra riportato, che non sia necessario sottoporre gli interventi in progetto al livello II – fase di valutazione appropriata della valutazione di Incidenza Ambientale, a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni riportate nel dispositivo del presente provvedimento.

Per quanto sopra richiamato, e la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

### ESPRIME

**parere favorevole in merito alla Valutazione d'Incidenza Ambientale** per il *posizionamento stagionale di un gazebo in legno*, proposto dalla sig.ra Caterina Epifani, nata a Ostuni il 22/03/1966 e residente a Ostuni in Piazza Galizia n. 25, in qualità di legale rappresentante della ditta ATIGEST Servizi, per tutte le motivazioni espresse in narrativa ed alle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. dovrà essere evitato e prevenuto qualsiasi comportamento che possa danneggiare, allontanare o creare disturbo alla fauna presente nell'area;
2. tutte le operazioni connesse con l'utilizzo e la manutenzione del gazebo e della pertinenza esterna, nonché la pulizia stagionale e/o quotidiana, dovranno essere effettuate con sistemi e strumenti idonei, affinché non venga alterato il profilo della spiaggia, delle dune e del retroduna, e lo sviluppo delle essenze vegetali ivi presenti;
3. dovranno essere adottati sistemi che impediscano la raccolta della flora spontanea sviluppatasi sulle dune o in prossimità delle stesse o qualsiasi azione che possa danneggiare il sistema dunale;
4. dovranno essere installati un congruo numero di contenitori per la raccolta dei rifiuti differenziati e bisognerà assicurarne lo svuotamento periodico (almeno giornaliero);
5. siano rispettate tutte le prescrizioni e i divieti previsti nel Regolamento di Gestione del SIC, approvato con D.G.R. 2436 del 15/12/2009;
6. dovranno essere posizionati appositi cartelli che avvertano i fruitori dell'area dei divieti di cui innanzi;
7. sia ripristinato lo stato dei luoghi al termine di ogni stagione balneare, ed evitato qualsiasi turbamento o modifica irreversibile delle condizioni del sito;
8. sia dato puntuale rispetto ed adempimento alle prescrizioni di cui al parere favorevole rilasciato dal Consorzio di Gestione del Parco Naturale Regionale "Dune costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo" richiamato in premessa.

Il presente provvedimento sarà **notificato** alla sig.ra Caterina Epifani, nata a Ostuni il 22/03/1966 e residente a Ostuni in Piazza Galizia n. 25, in qualità di legale rappresentante della ditta ATIGEST Servizi.

Copia dello stesso sarà **trasmesso**, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, ai seguenti soggetti:

- Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Ecologia;
- Comune di Ostuni;
- Consorzio di Gestione del Parco Naturale Regionale "Dune costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo".

Il presente parere viene reso facendo salve eventuali autorizzazioni, prescrizioni, accorgimenti tecnici, cautele o quant'altro, suggeriti da Amministrazioni ed Enti preposti alla tutela ambientale e del paesaggio.

Il presente parere si riferisce unicamente alle procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale del progetto proposto e, pertanto, non sostituisce in alcun modo i pareri e le autorizzazioni previste per legge, né esonera il soggetto proponente all'acquisizione degli stessi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 gg. ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 gg. al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente  
(F.TO Dott. Pasquale EPIFANI)